

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 206/22

Circolare N° 4/GENNAIO 2012

GENNAIO 2012

A tutti i colleghi(*)

IL DILEMMA DELLA DOPPIA ISCRIZIONE ALL'INPS DEL SOCIO AMMINISTRATORE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: LA VEXATA QUAESTIO

La dibattuta *quaestio* della doppia contribuzione, cui soggiace il socio – amministratore di una srl commerciale, **ha trovato un ulteriore quanto definitivo tassello** con la **Sentenza della Corte Costituzionale n° 15 del 2012** che **conferma** il dettato **dell'art.12, comma 11 del D.L. 78/2010** (*id*: c.d. "Manovra correttiva").

I Giudici delle Leggi hanno, infatti, affermato **la legittimità della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2010 che prevede l'obbligo della doppia iscrizione all'Inps del socio amministratore: Ivs e Gestione Separata.**

Le tesi contrastanti sulla questione, che hanno originato un consistente contenzioso nel corso degli ultimi anni, **traggono origine dalla duplice normativa** di riferimento cui, in **teoria**, il socio amministratore di una Srl può essere interessato sotto il profilo contributivo.

Esaminiamo di seguito, la normativa, gli orientamenti e le tesi che hanno generato la *querelle*, ricostruendo il *casus* con una ricognizione generale.

Ecco l'orientamento dell'Inps:

- Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex **art.1 comma 203 legge n.662/1996** allorquando si contribuisca all'attività aziendale con la propria partecipazione **abituale e prevalente**; in tale ipotesi, **l'obbligo contributivo grava direttamente sul socio che calcola i contributi sulla base del reddito di impresa** dichiarato dalla società (**ancorché non distribuito**) e attribuito (ai soli fini previdenziali) **pro quota** allo stesso;
- Obbligo di iscrizione alla **Gestione Separata ex art. 2 comma 26 della legge n°335/1995**, a carico di soggetti che esercitano per professione abituale (ancorché non esclusiva) **attività di lavoro autonomo e percepiscono redditi derivanti o dall'esercizio di arti e professioni (professionisti sprovvisti di cassa) o derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società** o di altri rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**. In tale ipotesi, obbligato al versamento della contribuzione è il soggetto erogatore dei compensi.

Invero, **l'art. 1 comma 208 della citata legge n°662/1996** recita:

"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".

Questo il punto nodale che ha dato origine, negli ultimi anni, **a un crescente contenzioso**, soprattutto in quanto **l'Inps**, attore solerte nella diatriba, non ha tardato a divulgare il proprio indirizzo e già **nel messaggio n. 14905 del 14 gennaio 1999**, esprimeva la sua **non condivisione della tesi di illegittimità della doppia iscrizione.**

Successivamente con la **Circolare n. 75 del 2007** l'Istituto di Via Ciro il Grande estendeva esplicitamente, **l'obbligo assicurativo ai soci delle società a responsabilità limitata**, che in precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa. La circolare faceva presente **inoltre** che **i compensi eventualmente ricevuti dai**

medesimi soci in qualità di amministratori sono soggetti - come redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 - al contributo del 10 per cento** di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della **legge 8 Agosto 1995 n. 335 (oggi 18 per cento)**.

La tesi caldeggiata dall'Inps consiste, dunque, nella **limitazione dell'applicabilità** del citato **comma 208** dell'art.1, legge 662/96 (*id*: criterio della prevalenza) che **si riferisce esclusivamente alle attività miste**, per le quali è previsto un criterio di semplificazione (*l'esempio classico è quello dell'artigiano che commercializza i propri prodotti*); **restano esclusi coloro che sono iscritti alla Gestione Separata** e perciò, nel caso di contestuale esercizio di un'attività di impresa e di lavoro autonomo, **non opera il criterio dell'attività prevalente e quindi ogni attività segue il suo regime previdenziale**.

L'Orientamento della Corte di Cassazione:

La Corte di Cassazione, già con la **sentenza n. 20886 del 5.10.2007**, affermava che, in applicazione dell'art.1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, **colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza**; è onere dell'INPS individuare l'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

La giurisprudenza della Cassazione sulla scia di questa soluzione **è stata foriera di proseliti**; la tesi dell'Inps, a quanto consta, non ha ricevuto il sostegno di alcuna sentenza della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, **con l'ordinanza n. 6327/2009 la Cassazione ha ritenuto opportuno investire della questione le Sezioni Unite**, ritenendo che comunque non vi fosse uniformità interpretativa tra le soluzioni, sia pure unitarie quanto all'esito, fornite dalla Cassazione.

Con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è perciò espressa sulla questione affermando che *"la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico"*.

Secondo la Cassazione del 2010, è necessario individuare l'attività nella quale il soggetto presta **prevalentemente** la propria attività e, relativamente a quest'ultima, **procedere all'iscrizione alla relativa Gestione previdenziale**, che sarà **l'unica cui il soggetto sarà tenuto**.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la citata **sentenza** del 12 febbraio 2010, **n.3240**, hanno perciò aderito alla **tesi dell'unicità dell'iscrizione**, alla stregua di una esegesi letterale della norma. **I Giudici**, nella stessa sentenza e senza tema alcuno, **non omettono altresì di affermare, apertis verbis**, che: **"i conferimenti alla gestione separata hanno il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di redditi"**.

La pronuncia, che riesamina l'intera vicenda, **ha il merito di aver dato una soluzione univoca** a tutti i dubbi ed a corollario della sospirata definizione, fornisce esempi pratici per l'attuazione dei diritti sanciti.

L'intervento del Legislatore (Art.12, c. 11 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010):

A questo punto, è necessario, con un breve inciso, evidenziare come **l'interpretazione autentica della legge**, essendo attività che di regola è espletata dallo stesso Organo che ha posto in essere la norma, **ha la funzione di dichiarare e specificare quale, tra le varie interpretazioni possibili eventualmente già adottate, sia quella autentica**.

Secondo la teoria Kelseniana, con l'approccio alla interpretazione autentica, si assurge dalla descrizione alla prescrizione, si sceglie cioè, e si impone un **significato**, dopo aver preso coscienza dello schema delle possibilità di applicazione contenute nella stessa norma da interpretare. Ciò chiarito, **con la nuova norma (autoqualificata) di interpretazione autentica** contenuta nel D.L. 78/2010 **il legislatore spiega** come *"il comma 208, art. 1 della citata legge n.662/96 si*

interpreta nel senso che **le attività autonome per le quali opera il principio della selezione dell'assicurazione** obbligatoria secondo il criterio della prevalenza, **sono quelle esercitate in forma d'impresa** dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti, **restando esclusi coloro che sono iscritti alla gestione separata** ex art.2, c.26 legge n.335/1995".

Il legislatore, pertanto avrebbe scelto una delle prospettate opzioni interpretative che risulta compatibile con l'assetto sistematico e logico dell'ordinamento previdenziale. Da qui la **piena compatibilità delle iscrizioni alla gestione commercianti e alla gestione separata del socio lavoratore di una s.r.l. che svolga, al contempo, attività di amministratore della stessa società.**

Gli orientamenti giurisprudenziali in seguito all'intervento del legislatore: il nuovo intervento delle Sezioni Unite

Il Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, art.12 comma 11, intervenuto pochi mesi dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, **sentenza 12 febbraio 2010 n. 3240** non poteva che riaccendere il discorso interpretativo, talchè **è apparso opportuno un nuovo intervento delle Sezioni Unite**, sollecitato con Ordinanza n. 22557 del 13 Ottobre 2010 dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Orbene, nella **sentenza n.17076 del 8 Agosto 2011**, i Giudici della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, hanno confermato che: "**la regola espressa dalla norma** risultante dalla disposizione **interpretata** (Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 208), **e dalla disposizione di interpretazione autentica** (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 12, comma 11) **e' molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio della "attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa".**

Il legislatore avrebbe cioè chiarito ed individuato in modo esaustivo l'area di applicazione del criterio dell'attività prevalente.

.....nel contempo.....

La Corte d'appello di Genova, in funzione del giudice del lavoro, con l'Ordinanza del 22 novembre 2010, **dubitando della legittimità costituzionale del D.L. 78/2010** - art.12 comma 11 - in riferimento agli articoli 3, 24 primo comma, 102, 111 e 117, primo comma della Costituzione, **ha sollevato la questione di legittimità** rinviando il caso alla **Corte Costituzionale.**

Il citato art. 12, comma 11, si porrebbe in contrasto: a) con l'art. **3 Cost.**, sotto il profilo del **principio generale di ragionevolezza delle norme; b)** con l'art. **24, primo comma, Cost.**, sotto il profilo della **effettività del diritto** dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; **c)** con l'art. **102 Cost.** sotto il profilo della **integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria;**

In particolare, ad avviso della Corte di appello, la norma **si porrebbe in contrasto** con l'art.**117, primo comma Cost.**, per **violazione dell'art. 6** della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in quanto **il legislatore nazionale in mancanza di "superiori motivi di interesse generale"** bensì **al fine di aumentare il gettito contributivo dell'INPS**, ed in mancanza dell'esigenza di chiarire un'oggettiva ambiguità del testo normativo, **avrebbe emanato una norma dichiaratamente interpretativa in presenza di un notevole contenzioso** e dell'intervento risolutivo delle sezioni unite della Corte di cassazione (con la sentenza n. 3240 del 2010) **sfavorevole all'INPS**, in tal modo **violando il principio di «parità delle armi» tra le parti processuali.**

infine La Corte Costituzionale:

Con la recente sentenza n.15 del 26 gennaio 2012, si pronuncia e statuisce la piena legittimità costituzionale della disposizione di cui al D.L. n.78/2010 ed inoltre, in relazione al divieto di retroattività della legge previsto dall'art.25 della Costituzione, che:

Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare, dunque, disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione **nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale,** che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU, motivi sussistenti anche nel caso di specie.

La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Essa pertanto, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.

In cauda venenum alla fine della nostra vicenda **concordano tutti:**

Il legislatore è legittimato ad emanare disposizioni retroattive;

Il giudice legittima il legislatore;

l'Inps è legittimato nella sua pretesa con effetto ex tunc;

.....perciò

Il socio di srl commerciale che contemporaneamente:

➤ Ricopre la **carica di amministratore** e riceve un compenso

➤ **Partecipa** con abitudine e prevalenza **al lavoro aziendale**

È OBBLIGATO

➤ **Alla iscrizione Gestione IVS**

➤ **Alla iscrizione Gestione Separata**

*..... un pensiero ci consola **l'Inps bussa 2 volte ma...***

*..... **Beati quegli amministratori**..... che continueranno a versare i propri contributi nella doppia gestione Inps **perché essi ben presto** **potranno cumulare, totalizzare e riscuotere..... due pensioni !!***

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione LAVORO "NICOLA NOCERA"
il RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco Capaccio**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/PDN